

Statuto di ANI SPORT & SALUTE
Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Costituzione, denominazione, e durata

- 1) È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata **"ANI SPORT & SALUTE Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale"**, siglabile **"ANI S&S"** dove ANI sta per Associazione Nordic Fitness Italia. L'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o dell'acronimo APS non potrà essere utilizzata in mancanza dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore").
- 2) La durata dell'associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento si applica l'articolo 19 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
 - a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera "c");
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera "d");
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (art. 5, comma 1, lettera "i");
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera "k");
 - e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera "t");
- 2) In particolare, negli ambiti descritti al comma 1, l'associazione si propone di fornire ai propri soci i seguenti servizi:
 - Attività di interesse generale;
 - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - Attività di raccolta fondi
- 3) Si specifica che le attività di interesse generale praticate, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, sono, nel sinolo dettaglio, così composte:
 - a) lettera c) Promuovere l'adozione del "movimento lento" come strumento integrativo nei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione nella terza età, nelle patologie croniche come malattia di Parkinson, fibromialgia, malattie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche, nelle patologie del sistema muscolo scheletrico, nell'ansia e nella depressione.
 - b) lettera d) Organizzazione e gestione di corsi di Formazione e di Specializzazione per tecnici e professionisti nell'ambito delle discipline praticate. Studio e realizzazione di "progetti formativi basati sullo sport" nella Scuola, negli Atenei e nelle Associazioni.
 - c) lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, per promuovere la diffusione e la pratica delle discipline praticate.
 - d) lettera k) coniugare sport e turismo per promuovere un turismo "green" e sostenibile. Formulare, per il raggiungimento di tale scopo, pacchetti ed offerte "ad hoc" per le agenzie turistiche e le strutture alberghiere.
 - e) lettera t) le discipline sportive praticate sono quelle che riguardano il "Fondo", la "Camminata Sportiva" e/o l'uso funzionale di "bastoncini" e specificatamente: Nordic Walking, Fitwalking, Nordic e Fitwalking (AF006), Camminata Sportiva, Camminata con Racchette da Neve, Sci di Fondo (CU008), Sci Alpinismo (CU004), Skiroll (sci a rotelle), Nordic Blade o Inline Alpine (DC003), Orienteering (CB001), Trekking, Escursionismo, Atletica Leggera (AF001), Trail (AF007), Corsa su strada (AF004), Corsa in montagna (AF003), Corsa Campestre (AF002) e tutte le discipline ad esse connesse o similari.
- 4) Le attività di interesse generale di cui al comma precedente, sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- 5) L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
- 6) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- 7) L'Associazione aderisce e si conforma allo Statuto, ai regolamenti ed ai principi ispiratori degli Enti del Terzo Settore a cui deciderà di affidarsi.

Art. 3

Sede

- 1) L'associazione ha sede in Saludecio (RN) Via Santa Maria del Monte, 405A ed opera prevalentemente nella Regione Emilia Romagna.
- 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità locali operative nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Saludecio (RN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea ordinaria.

Art. 4

Raccolta fondi

- 1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- o beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- o eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- o eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- o quote associative;
- o contributi di enti pubblici o privati;
- o contributi volontari di privati, soci o non soci;
- o proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
- o rendite patrimoniali;
- o proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);
- o entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. n. 117/2017);
- o ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le APS o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro purché in numero non superiore al 50% delle APS, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

3) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

4) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa.

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

6) La qualità di Socio si perde:

- o per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione con effetto al termine dell'esercizio sociale;
- o per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o persistente violazione delle regole associative;
- o per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall'Organo amministrativo;
- o per decesso.

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

2) In modo particolare, i soci hanno diritto:

- o di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- o di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- o di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- o di esaminare i libri sociali obbligatori. **Allo scopo, a semplice richiesta formulata al Presidente o, in caso di sua assenza, al Vice presidente, possono accedere al luogo ove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, e comunque entro 7 giorni dalla formulazione della richiesta. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate**

facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

3) I soci sono obbligati:

- o all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- o a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e dei terzi;
- o al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci, come previsto all'articolo 7 comma 4 del presente statuto.

4) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa delega al Regolamento interno dell'associazione.

Art. 9

Risorse

1) L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10

Volontari

1) L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4) L'associazione, nel caso si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11

Organi dell'Associazione

1) Sono Organi dell'associazione:

- o L'Assemblea dei soci;
- o Il Consiglio direttivo;
- o l'Organo di controllo (se previsto o obbligatorio per legge);
- o Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto o obbligatorio per legge).

Art. 12

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da **almeno un mese** nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano provvedimenti disciplinari in corso. **Ne consegue che dopo tale periodo tutti i soci acquisiscono parità di diritti e doveri ivi quello di potersi candidare a ricoprire cariche associative.**

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

11) Le Assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, potranno essere tenute anche in videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni:

- a) che l'Assemblea sia convocata in un luogo (anche se virtuale) ed orario esattamente individuati;
- b) che siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- c) che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- e) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.

Art. 13

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in

quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. **Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono trascorrere almeno 24 ore (art. 2369 del Codice Civile)**

2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;
- discute ed approva i programmi di attività;
- approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca, quando previsto o obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nell'articolo 2;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti ed i contrari.

Art. 14

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 12 e 13.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, come previsto all'articolo 19 del presente statuto.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 15

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo da eleggere.

3) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.

5) Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore.

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il Consiglio Direttivo così ricostituito dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea dei soci. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 17;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.

10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche in videoconferenza purché siano rispettate le condizioni previste dall' Art. 12 comma 11 del presente Statuto, ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

**Art. 16
Presidente**

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17

Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali

- 1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, nel caso di acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore, come previsto all'articolo 20 del presente statuto.
- 3) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, comma 6, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- 4) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 18

Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge l'Assemblea provvederà a nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 117/2017.
- 2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 19

Scioglimento

- 1) Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Disposizioni transitorie e norme finali

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

